



Parma, lì 28/01/2025  
Prot. 2025/13

**Determinazione del Liquidatore n. 05 del 28/01/2025**  
**OGGETTO: Nomina RPCT. CIG B565B898B8**

**Il Liquidatore**

**Richiamata**

La DAU nr. 28 del 29/7/2019 in cui l'Amministratore Unico di STT Holding nominava il Dr. Luca Alviggi RPCT (Responsabile Trasparenza Anticorruzione del Gruppo STT Holding) e la determina nr. 46/2023 del Liquidatore in cui si intendeva confermare il Dr. Luca Alviggi quale RPCT del Gruppo STTH;

**Preso atto che:**

- Non ha avuto seguito il protocollo di intesa tra STTH e l'assegnazione temporanea del Dott. Luca Alviggi ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.lgs 165/2001 in qualità di RPCT per il Gruppo STT Holding per l'anno 2024/2025, in mancanza di riscontri positivi da parte del Comune di Parma;
- Il Dr. Luca Alviggi in data 1.5.2024, a mezzo PEC, ha dovuto rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico ricoperto quale RPCT, accompagnate da adeguate motivazioni, la cui comunicazione è stata trasmessa formalmente ad ANAC dal Gruppo STTH;
- L'assenza dell'RPCT ha determinato una vera e propria *vacatio*, e, nonostante ciò, il Comune di Parma non ha dato seguito alle numerose richieste e preoccupazioni condivise dal Gruppo STTH sia a mezzo mail, sia a mezzo PEC;
- La presenza dell'RPCT è essenziale per il Gruppo STTH, visti gli adempimenti normativi cui lo stesso è deputato;
- ANAC ha ribadito più volte come le organizzazioni debbano intervenire in modo proficuo qualora si verificasse una vera e propria *vacatio*: *"Quando l'assenza si traduce in una vera e propria vacatio del ruolo di RPCT è compito dell'organo di indirizzo della società/ente attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico."* - *Faq aggiornate al 28 febbraio 2024.*
- ANAC con Atto del Presidente del 20 marzo 2024, rispondendo a richiesta di Parere di una Società, si è così espressa: *"Il responsabile anticorruzione (RPCT) di un ente va individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. (...) . È opportuno – scrive l'Autorità – che l'incarico di RPCT sia attribuito ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa e non si trovi in situazioni di conflitto di interessi. Tale ruolo, pertanto, non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori che sono considerati più esposti a rischio corruttivo. La nomina di un dirigente esterno quale RPCT deve considerarsi peraltro come una eccezione, che necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. Qualora – aggiunge Anac – in ragione delle ridotte dimensioni di tali enti e degli organici estremamente ridotti, le figure che avrebbero le competenze per ricoprire tale incarico sono assenti o si trovano in una posizione di conflitto di interesse, essendo impegnate in settori esposti a rischio corruttivo, l'incarico, a titolo esemplificativo, può essere affidato a titolari di posizioni organizzative o comunque a profili non dirigenziali che garantiscano comunque le competenze adeguate e la posizione di autonomia e indipendenza richiesta dalla legge. In tale ipotesi, l'organo di indirizzo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato. In circostanze eccezionali, si ritiene inoltre possibile attribuire il ruolo di RPCT anche all'Amministratore di una società, ma alla sola condizione che non abbia deleghe gestionali.*



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A in liquidazione, Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello de' Strada 15/a - 43121, Parma;

Tel. +39052103120

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;

Web-site: [www.sttholding.com](http://www.sttholding.com) Posta Elettronica Certificata: [amministrazione@pec.sttholding.it](mailto:amministrazione@pec.sttholding.it)

#### Considerato che:

- sia la Holding che Area Stazione hanno un solo un dipendente con ruoli operativi e direttivi, mentre Authority non ha dipendenti,
- tutti i Liquidatori sono in possesso di deleghe gestionali,

#### DETERMINA

- di nominare per le ragioni sopra esposte, nel rispetto delle indicazioni fornite da ANAC, un legale esterno quale RPCT affinché ponga in essere tutti gli adempimenti cui è deputato;
  - di avere individuato nella persona dell'Avv.to Raffaele Iorio con studio legale in B.go Giacomo Tommasini 9- Parma, P.iva 01548950342, tale figura in quanto già esperto in materia, per aver ricoperto detto ruolo in altri enti pubblici, il cui compenso è stato stabilito essere di 5.000,00 euro + oneri di legge per l'anno 2025;
  - di dare atto che il Professionista ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Gruppo STTH per il triennio successivo alla conclusione del rapporto e di aver sottoscritto il patto di integrità, dichiarando che non sussistono cause di incompatibilità e conflitti di interesse; che il Professionista ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e che la sussistenza degli stessi in capo all'aggiudicatario sarà oggetto della procedura periodica di verifica secondo opportune tecniche di campionamento, ai sensi dell'art. 52 del codice e ha sottoscritto il patto di integrità.
- |
- di conservare il presente atto negli archivi della Società.

Il Liquidatore

Dott. Thomas Gardelli

